



ABE/GL/2014/02

5 giugno 2014

Orientamenti

sull'informativa relativa agli indicatori a rilevanza sistemica a livello
globale

Orientamenti ABE sull'informativa relativa agli indicatori a rilevanza sistemica a livello globale

Oggetto degli orientamenti

Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (il "regolamento ABE"). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti e gli enti finanziari si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità competenti interessate sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando i presenti orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a notificare all'ABE entro il 30 settembre 2014 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa, sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, esse sono ritenute dall'ABE non conformi. Le comunicazioni devono essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione 5 all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "ABE/REC/2014/02". Le comunicazioni devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

Titolo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. Gli orientamenti riguardano l' informativa annuale sui valori degli indicatori utilizzati per determinare il punteggio degli enti a rilevanza sistemica a livello globale, conformemente alla metodologia di individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE. Gli orientamenti mirano a garantire l'applicazione coerente delle norme tecniche di attuazione, specificando i modelli uniformi e la data per la comunicazione ai sensi dell'articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013, e a promuovere detta comunicazione da parte di un più ampio numero di enti, tenendo conto del rischio sistemico posto. Gli orientamenti tengono conto del processo concordato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale.
2. Gli orientamenti si applicano agli enti imprese madri nell'UE, alle società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, alle società di partecipazione finanziaria miste madri e agli enti che non sono filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o ancora di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE ("entità rilevanti"), che hanno una misura di esposizione con riferimento al coefficiente di leva finanziaria (*exposure measure*) superiore a 200 miliardi di EUR, con un tasso di cambio adeguato, che tiene conto del tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea e applicabile a fine esercizio, e delle norme internazionali. Essi si applicano inoltre alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 40, del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la Banca centrale europea per quanto riguarda le questioni relative ai compiti a essa conferiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013.

Titolo II. Obblighi relativi alla comunicazione da parte degli enti

3. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le entità rilevanti pubblichino i valori degli indicatori utilizzati per determinare il punteggio degli enti su base annua e conformemente alla metodologia di individuazione di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.
4. Le autorità competenti dovrebbero garantire che la comunicazione sia effettuata utilizzando l'apposito modello elettronico pubblicato sul sito web dell'ABE e in conformità con le norme tecniche di attuazione adottate in forza dell'articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto delle istruzioni di cui all'allegato ai presenti orientamenti. In attesa dell'applicazione di dette norme tecniche di attuazione, le entità rilevanti dovrebbero pubblicare le informazioni di fine esercizio entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio. Le autorità competenti possono consentire alle entità rilevanti per le quali la data di fine esercizio termina in data diversa dal 31 dicembre di riportare i valori degli indicatori basandoli sulle posizioni rilevabili in prossimità del 31 dicembre. In ogni caso, la pubblicazione delle informazioni dovrebbe avvenire entro il 31 luglio, a partire dal 2014.
5. Le autorità competenti dovrebbero garantire che i valori degli indicatori siano identici a quelli presentati al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

Titolo III. Comunicazione dei valori degli indicatori pubblicati

6. Le entità rilevanti dovrebbero pubblicare i propri modelli sui rispettivi siti web. Nella misura del possibile, tali modelli dovrebbero essere inclusi nel documento contenente le informazioni richieste, come specificato nella parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013, oppure il documento in questione dovrebbe contenere un rimando al sito web dove i modelli sono pubblicati.
7. A fini di centralizzazione, le autorità competenti dovrebbero fornire all'ABE i valori degli indicatori una volta resi pubblici secondo il modello richiesto dalle norme tecniche di attuazione, adottate ai sensi dell'articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013, sul sito web di quest'ultima.

Titolo IV – Disposizioni finali e attuazione

8. I presenti orientamenti si applicano in seguito alla loro pubblicazione sul sito web dell'ABE.
9. Le autorità competenti dovrebbero comunicare all'ABE se esse e le entità rilevanti nella loro giurisdizione sono conformi o meno agli obblighi di comunicazione di cui al titolo II.

Allegato 1. Istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione di cui alle norme tecniche di attuazione ai sensi dell'articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013

1. I dati sono obbligatori per tutte le metriche raccolte.
2. Qualora esistano vincoli nella disponibilità dei dati, i dati quantitativi possono essere forniti sulla base del cosiddetto "best effort". In caso di dubbio, l'autorità competente dovrebbe essere consultata su come procedere. Se sono state utilizzate stime, la colonna "Osservazioni" dovrebbe contenere la parola "Stima".
3. Le celle possono riportare un valore pari a zero se si verifica uno dei due casi seguenti:
 - a) l'attività del gruppo segnalante per quanto riguarda la metrica richiesta è effettivamente zero. In questo caso, la colonna "Osservazioni" dovrebbe contenere la dicitura "Zero confermato";
 - b) il valore richiesto non può essere fornito a causa di insufficiente granularità dei dati, ma è stato incluso in una riga separata all'interno dello stesso riquadro. In questo caso, la colonna "Osservazioni" dovrebbe contenere le parole "dato non disponibile in forma disaggregata" e i dati riguardanti la posizione del dato aggregato dovrebbero essere forniti nella colonna "Osservazioni".
4. In nessun caso dovrebbero essere inserite in una cella di dati diciture del tipo "n/a" o "nessuno".
5. Gli enti sono liberi di scegliere la valuta della segnalazione utilizzata, anche se l'ABE consiglia vivamente di usare la stessa valuta utilizzata per inviare informazioni di natura simile al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Parimenti, il tasso di cambio da applicare dovrebbe essere il medesimo. La valuta della segnalazione dovrebbe essere utilizzata per tutti i valori nella cartella di lavoro, ad eccezione dei dati di pagamento nel riquadro D1, che sono segnalati utilizzando la valuta originaria del pagamento.
6. Gli enti dovrebbero inoltre indicare l'unità utilizzata per la segnalazione (1, 1 000 o 1 000 000). La stessa unità dovrebbe essere utilizzata per tutti gli importi indicati nella cartella di lavoro. Questo vale anche per i dati relativi ai pagamenti di cui al riquadro D1. Nel scegliere l'unità della segnalazione, andrebbe preso in considerazione il fatto che il foglio di lavoro mostra tutti gli importi come numeri interi.
7. Dovrebbero essere segnalati i dati di fine esercizio più prossimi alla fine del mese di dicembre, vale a dire la chiusura di esercizio è compresa tra il 1° luglio dell'anno X e il 30 giugno dell'anno X+1. Le entità rilevanti il cui esercizio termina il 30 giugno dovrebbero concordare con l'autorità competente e l'ABE l'utilizzo di dati provvisori sulla base della loro posizione alla fine di dicembre anziché avvalersi dei dati di fine esercizio, se ciò risulta utile al fine di segnalare i dati più prossimi alla fine di dicembre.
8. Alcuni dati richiedono l'aggregazione delle informazioni relative all'anno di segnalazione, che è definito come i dodici mesi immediatamente precedenti la data della stessa segnalazione.

Cartella di lavoro con i dati

Sezione 1, voci 1.a-1.h - Dati generici

Voce	Titolo	Descrizione
1.b(1)	Data della segnalazione	Selezionare la data alla quale sono segnalati tutti i dati.
1.b(2)	Valuta della segnalazione (codice ISO)	Codice ISO a tre cifre per la valuta
1.b(4)	Unità (1, 1 000, 1 000 000)	Unità in cui sono segnalati i risultati
1.b(5)	Principio contabile	Principio contabile utilizzato (per esempio IFRS, GAAP statunitensi)
1.b(6)	Ubicazione dell'informativa al pubblico	Luogo in cui i valori degli indicatori G-SII sono resi pubblici. Se le informazioni sono disponibili sul web, si prega di includere l'URL corrispondente.

Sezione 2, voci 2.a-2.n - Elementi in bilancio

L'indicatore della dimensione specificato di seguito corrisponde al valore delle esposizioni totali come definito per il coefficiente di leva finanziaria di Basilea III al dicembre 2012. Dato che la formula è stata aggiornata in seguito alla raccolta di dati del dicembre 2012, le esposizioni totali (voce 2.o) nel modello di segnalazione MPG NON corrisponderanno alla cella J128 nel foglio di lavoro relativo al coefficiente di leva finanziaria della versione 2.6 del modello di segnalazione per il monitoraggio di attuazione di Basilea III. Si noti che dovrebbero essere incluse tutte le posizioni, indipendentemente dal fatto che siano previste nel portafoglio di negoziazione o bancario. L'appendice 1 contiene ulteriori dettagli sui riferimenti incrociati al modello di segnalazione del monitoraggio di attuazione di Basilea III.

Voce	Titolo	Descrizione
2.a	Esposizione alla controparte dei contratti derivati	<p>Segnalare l'esposizione al rischio di controparte dei derivati dopo l'applicazione dei principi di compensazione regolamentare basati sul quadro di Basilea II (e non dei principi contabili di compensazione). I dati non dovrebbero includere altri effetti di attenuazione del rischio di credito. Dovrebbero essere inclusi tutti i derivati negoziati OTC, con sistemi di scambio e attraverso una controparte centrale.</p> <p>Le garanzie reali ricevute (in contanti o non in contanti) non dovrebbero essere compensate a fronte della posizione dei derivati (netta), laddove tale posizione netta dei derivati è la differenza (positiva) tra i valori equi positivi e negativi nel quadro di una compensazione. Se i principi contabili applicabili consentono a un ente di compensare le passività (per rimborsare le garanzie reali in contanti) dalla corrispondente attività in derivati, l'ente dovrebbe prima di tutto aggiungere l'attività in derivati prima di calcolare il costo di sostituzione netto nella formula di cui ai paragrafi 186 e 187 del quadro di Basilea II (che contiene la formula per il calcolo del rischio di credito di controparte secondo il metodo dell'esposizione corrente o Current Exposure Method, CEM). Usando questa stessa formula, tutti gli enti dovrebbero fissare a zero il valore della garanzia reale corretto rispetto alla volatilità. Se un'operazione su derivati non è coperta da un idoneo accordo di compensazione secondo Basilea II, l'importo dell'esposizione in derivati dovrebbe essere indicato su base lorda.</p>

2.b	Valore lordo delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)	<p>Segnalare il valore lordo (al netto di accantonamenti specifici e rettifiche di valore) delle SFT (le SFT sono operazioni pronti contro termine attive e passive, operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli e finanziamenti con margini, il cui valore dipende dalle quotazioni di mercato e che sono spesso soggette a margini di garanzia) ipotizzando l'assenza di compensazione contabile o di effetti di attenuazione del rischio di credito. Le attività SFT dovrebbero essere rilevate al lordo di compensazioni contabili fra debiti (in contanti) e crediti (in contanti), secondo i principi contabili di riferimento.</p> <p>In situazioni in cui i principi contabili di riferimento impongono agli enti di rilevare come attività il titolo ricevuto in una SFT, il valore di tale titolo deve essere riportato alla voce 2.d(1). Dovrebbero essere incluse le SFT negoziate OTC, con sistemi di scambio e attraverso una controparte centrale.</p>
2.c	Esposizione al rischio di controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli	<p>Segnalare l'esposizione al rischio di controparte delle SFT. I dati non dovrebbero includere altri effetti di attenuazione del rischio di credito. Dovrebbero essere incluse le SFT negoziate OTC, con sistemi di scambio e attraverso una controparte centrale.</p> <p>Per le SFT, il valore dell'esposizione al rischio di controparte è determinato come il valore equo totale dei titoli e del contante dati in prestito a una controparte per tutte le operazioni previste da un idoneo accordo di compensazione secondo Basilea II (un idoneo accordo di compensazione è un accordo di compensazione che soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 173 e 174 del quadro di Basilea II), da cui viene dedotto il valore equo totale del contante e dei titoli ricevuti dalla controparte per tali operazioni, fissato a zero (gli enti dovrebbero applicare la seguente parte della formula come indicato al paragrafo 176: $E^* = \max \{0, [\Sigma(E) - \Sigma(C)]\}$). Pertanto, per il campo di applicazione del coefficiente di leva finanziaria, non dovrebbero essere prese in considerazione le riduzioni di valore per le E (la posizione netta in un determinato titolo) ed Efx (la posizione netta in una valuta). Qualora non sia in essere un idoneo accordo di compensazione secondo Basilea II, il valore dell'esposizione al rischio di controparte delle SFT deve essere calcolato per ogni singola operazione: ciascuna operazione è quindi trattata come un insieme di attività soggette a compensazione a sé stante.</p>
2.d	Altre attività	<p>Segnalare il valore di eventuali altre attività non specificatamente individuate in una qualsiasi delle righe di cui sopra (per esempio, le attività liquide come definito nel coefficiente di copertura della liquidità, le esposizioni verso cartolarizzazioni proprie che soddisfano i criteri contabili di eliminazione contabile e che non sono consolidate nel bilancio dell'ente, esposizioni cartolarizzate che non soddisfano i criteri contabili di eliminazione o che sono consolidate nel bilancio dell'ente, operazioni non riuscite e operazioni non regolamentate e, più in generale, qualsiasi altra attività contabile non inclusa nei derivati o nelle voci delle SFT). Ciò comprende qualsiasi strumento (anche in contanti) preso in prestito o concesso in prestito tramite una SFT quando viene contabilizzato in bilancio.</p> <p>Segnalare i dati utilizzando la somma dei valori contabili (al netto degli accantonamenti specifici e delle rettifiche di valore), ipotizzando l'assenza di compensazione contabile o di effetti di attenuazione del rischio di credito (cioè valori lordi).</p>
2.d(1)	Titoli ricevuti in operazioni di finanziamento tramite titoli rilevati come attività	<p>Segnalare il valore dei titoli ricevuti in una SFT rilevati come attività secondo i principi contabili di riferimento. Per esempio, secondo i GAAP statunitensi un cedente il titolo deve rilevare come attività un titolo ricevuto in un'operazione di prestito titoli se detto cedente non ha esercitato il diritto di ipotecare il titolo, pur potendolo fare.</p>
2.f	Esposizione potenziale futura dei contratti derivati (metodo 1)	<p>Segnalare l'esposizione potenziale futura dei derivati in sede di applicazione del metodo dell'esposizione corrente e dei principi di</p>

		<p>compensazione di Basilea II. I dati non dovrebbero includere alcun effetto di attenuazione del rischio di credito diverso dalla compensazione regolamentare.</p> <p>La maggiorazione relativa ai derivati su crediti dovrebbe essere calcolata secondo il testo integrale del paragrafo 707, compresa la nota a piè di pagina. Ciò implica che la maggiorazione per il CDS venduto soggetto a closeout dovrebbe limitarsi ai premi non versati, mentre la maggiorazione per il CDS venduto non soggetto a closeout non dovrebbe essere inclusa.</p> <p>Il paragrafo 707 dovrebbe essere applicato a tutti i derivati su crediti, siano essi inclusi nel portafoglio bancario o nel portafoglio di negoziazione.</p> <p>Nel calcolare la maggiorazione delle operazioni compensate (ANet nella formula di cui al paragrafo 96, punto iv), dell'allegato 4 del quadro di Basilea II), le banche non dovrebbero prendere in considerazione il costo di sostituzione netto della garanzia ricevuta, indipendentemente dal trattamento della garanzia secondo i principi contabili di riferimento.</p>
2.g	Importo nozionale degli elementi fuori bilancio con un FCC dello 0%	<p>Segnalare il valore nozionale degli elementi fuori bilancio cui sarebbe attribuito un FCC dello 0%, come definito nel metodo standardizzato per il rischio di credito nel quadro di Basilea II, vale a dire gli impegni revocabili in qualsiasi momento senza condizioni di preavviso o in cui è prevista di fatto l'interruzione automatica dell'esecuzione del contratto in caso di deterioramento del merito creditizio del mutuatario (cfr. il paragrafo 83 del quadro di Basilea II e la nota a piè di pagina del presente paragrafo). NB: le righe 3d e 3e non rappresentano il totale di 3c, dato che quest'ultima comprende impegni che prevedono effettivamente l'interruzione automatica in caso di deterioramento del merito creditizio del mutuatario, pur non trattandosi di impegni revocabili incondizionatamente.</p>
2.g(1)	Impegni su carte di credito revocabili incondizionatamente	<p>Segnalare il valore nozionale degli impegni su carte di credito revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento da parte della banca, senza condizioni di preavviso, cui verrebbe assegnato un FCC dello 0% secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito. Gli impegni su carte di credito che prevedono di fatto l'interruzione automatica dell'esecuzione del contratto in caso di deterioramento del merito creditizio del mutuatario, pur non essendo impegni revocabili incondizionatamente, non dovrebbero essere inclusi in questa riga.</p>
2.g(2)	Altri impegni revocabili incondizionatamente	<p>Segnalare il valore nozionale degli altri impegni revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento da parte della banca, senza condizioni di preavviso, cui verrebbe assegnato un FCC dello 0% secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito. Gli impegni che prevedono di fatto l'interruzione automatica dell'esecuzione del contratto in caso di deterioramento del merito creditizio del mutuatario, pur non essendo impegni revocabili incondizionatamente, non dovrebbero essere inclusi in questa riga.</p>
2.h	Importo nozionale degli elementi fuori bilancio con un FCC del 20%	<p>Segnalare il valore nozionale degli elementi fuori bilancio cui verrebbe assegnato un FCC del 20% secondo la definizione contenuta nel metodo standardizzato per il rischio di credito (cfr. i paragrafi 83 e 85 del quadro di Basilea II e la nota a piè di pagina del paragrafo 83).</p>

2.i	Importo nozionale degli elementi fuori bilancio con un FCC del 50%	<p>Segnalare il valore nozionale degli elementi fuori bilancio cui verrebbe assegnato un FCC del 50% secondo la definizione contenuta nel metodo standardizzato per il rischio di credito (cfr. i paragrafi 83 e 84, punti ii) e iii), del quadro di Basilea II).</p> <p>Sono comprese le linee di liquidità e altri impegni di cartolarizzazioni che integrano le modifiche in base ai miglioramenti del quadro di Basilea II¹; ciò significa che l’FCC per tutte le linee di liquidità ammissibili nel quadro della cartolarizzazione è del 50%, indipendentemente dalla scadenza.</p> <p>Le esposizioni fuori bilancio alle operazioni di cartolarizzazione dovrebbero essere incluse solo se le cartolarizzazioni hanno soddisfatto i criteri contabili di interruzione (onde evitare il doppio conteggio).</p>
2.j	Importo nozionale degli elementi fuori bilancio con un FCC del 100%	<p>Segnalare il valore nozionale degli elementi fuori bilancio cui verrebbe assegnato un FCC del 100% secondo la definizione contenuta nel metodo standardizzato per il rischio di credito (cfr. i paragrafi 83, punti i) e ii), 84 e 84, punto i), del quadro di Basilea II).</p> <p>Sono comprese le linee di liquidità e altri impegni di cartolarizzazioni che integrano le modifiche in base ai miglioramenti del quadro di Basilea II.</p> <p>Le esposizioni fuori bilancio relative alle operazioni di cartolarizzazione dovrebbero essere incluse solo se le cartolarizzazioni hanno soddisfatto i criteri contabili di eliminazione e non sono consolidate a livello di bilancio della banca (onde evitare il doppio conteggio).</p>
2.l	Soggetti consolidati a fini contabili ma non a fini regolamentari sulla base del rischio	<p>Segnalare le esposizioni dei soggetti (finanziari, per cartolarizzazione e commerciali) consolidati a fini contabili ma non a fini regolamentari sulla base del rischio. Nel determinare la misura dell’esposizione di ciascun tipo di soggetti, si applicano i seguenti criteri.</p> <p>1. Le esposizioni dei soggetti finanziari dovrebbero essere determinate conformemente ai paragrafi 157-164 delle norme di Basilea III e, in seguito, proporzionalmente alla loro inclusione nella misura dell’esposizione per l’indice di leva finanziaria, secondo il paragrafo 156². Se si ipotizza che la banca A abbia acquistato il 75% dell’entità B in cui si investe al valore contabile e che il patrimonio dell’entità in cui si investe sia 4 (ossia il valore dell’investimento della banca A è 3 e la quota di minoranza è pari a 1); se, inoltre, si ipotizza che il valore totale dell’esposizione dell’entità in cui si investe B (determinato in base ai paragrafi 157-164 delle norme di Basilea III) è 40 e che un valore pari a 2.2 dell’investimento di A in B deve essere dedotto dal capitale primario di classe 1 della banca A secondo i paragrafi 84-89 delle norme di Basilea III, allora, sulla base di questi presupposti, la quota di capitale dell’entità in cui si investe (al netto della quota di minoranza) che è inclusa nel capitale della banca A è del 26,7% – cioè $1 - [2,2 / (4 - 1)]$. Di conseguenza, la banca A dovrebbe includere il 26,7% del valore dell’esposizione dell’entità in cui si investe, ossia 10,7 (il 26,7% di 40).</p> <p>2. Le esposizioni dei soggetti per la cartolarizzazione dovrebbero essere determinate conformemente ai paragrafi 157-164 delle norme di Basilea III e in seguito incluse nella misura dell’esposizione per l’indice di leva finanziaria nella loro interezza.</p> <p>3. Le esposizioni dei soggetti commerciali dovrebbero essere</p>

¹ Il documento è disponibile all’indirizzo www.bis.org/pub/bcbs157.pdf.

² Il paragrafo 156 recita: “In base al trattamento descritto ai paragrafi 84-89, qualora un’entità finanziaria sia consolidata a fini contabili ma non a fini regolamentari, gli investimenti nel capitale di tale entità devono essere dedotti nella misura in cui superano talune soglie. Per assicurare che il patrimonio e l’esposizione siano misurati in modo coerente ai fini dell’indice di leva finanziaria, le poste attive di tali entità incluse nel bilancio consolidato contabile vanno escluse dalla misura dell’esposizione proporzionalmente al capitale escluso in base ai paragrafi 84-89”.

		determinate conformemente ai paragrafi 157-164 delle norme di Basilea III e in seguito incluse nella misura dell'esposizione per l'indice di leva finanziaria nella loro interezza.
2.l(1)	Attività in bilancio	Segnalare il totale delle attività in bilancio per i soggetti consolidati a fini contabili ma non a fini regolamentari sulla base del rischio.
2.l(2)	Esposizione potenziale futura dei contratti derivati	Segnalare l'esposizione potenziale futura dei derivati in sede di applicazione del metodo dell'esposizione corrente e dei principi di compensazione di Basilea II per i soggetti consolidati a fini contabili ma non a fini regolamentari sulla base del rischio.
2.l(3)	Impegni revocabili incondizionatamente	Segnalare il valore nozionale degli impegni revocabili incondizionatamente per i soggetti consolidati a fini contabili ma non a fini regolamentari sulla base del rischio.
2.l(4)	Altri impegni fuori bilancio	Segnalare il valore nozionale degli altri impegni fuori bilancio per i soggetti consolidati a fini contabili ma non a fini regolamentari sulla base del rischio.
2.l(5)	Valore di investimento nei soggetti consolidati	Segnalare il valore contabile dell'investimento nei soggetti consolidati. Per i soggetti finanziari, dovrebbe essere inclusa solo la quota degli investimenti non dedotta dal capitale delle banche. Per gli investimenti nei soggetti commerciali e con cartolarizzazioni, dovrebbero essere incluso il valore complessivo dell'investimento.
2.m	Rettifiche regolamentari	Segnalare il valore delle rettifiche regolamentari come rilevato nel foglio di lavoro del coefficiente di leva finanziaria accluso al modello di segnalazione del monitoraggio di attuazione di Basilea III. Questo valore include le rettifiche al capitale primario di classe 1 e CET1 nell'ambito del quadro di Basilea III.
2.n(1)	Crediti per garanzie reali in contanti costituite direttamente nelle operazioni su derivati	Segnalare i crediti netti per le garanzie reali in contanti fornite dalla banca conseguentemente al debito netto della stessa banca per le operazioni su derivati idonee che sono coperte da accordi di compensazione scritti giuridicamente vincolanti, in cui le esposizioni in derivati sono soggette a valutazione di mercato su base giornaliera e ai requisiti di mantenimento dei margini su base giornaliera (margini di variazione). Le banche autorizzate conformemente ai principi contabili di riferimento a compensare il credito per le garanzie in contanti fornite a fronte della relativa passività in derivati (valore equo negativo) e che optano per tale decisione, devono invertire la compensazione e segnalare i crediti netti in contanti. Pertanto, questa voce dovrebbe rilevare il valore di tutte le garanzie in contanti fornite nell'ambito di operazioni su derivati che hanno ridotto le attività in bilancio della banca nel quadro contabile applicabile.
2.n(2)	Importo nozionale netto dei derivati su crediti	Segnalare l'importo nozionale totale della protezione del credito venduto meno l'importo dell'idonea protezione del credito acquistata. L'acquisto di un derivato su crediti consente di operare deduzioni se copre la stessa entità di riferimento sottostante della protezione venduta e presenta una scadenza pari o superiore alla scadenza di tale protezione (in altre parole, non vi è disallineamento in termini di scadenza tra la protezione sottoscritta e la protezione acquistata). Le entità di riferimento sono considerate identiche solo se si riferiscono alla stessa entità giuridica e alla stessa posizione di rango. Includere i derivati su crediti sia dal portafoglio bancario sia dal portafoglio di negoziazione. La protezione acquistata su un pool di entità di riferimento può compensare la protezione venduta su singole entità di riferimento se la protezione acquistata è economicamente equivalente all'acquisto della protezione separatamente per ciascuna delle singole entità del pool (è quanto accadrebbe, ad esempio, se una banca acquistasse protezione su un'intera struttura di cartolarizzazione per compensare la protezione venduta su un'unica tranche della stessa cartolarizzazione). Se una banca acquista protezione su un pool di entità di riferimento, ma la protezione creditizia non copre l'intero pool (ossia copre solo un sottoinsieme

		del pool, come ad esempio nel caso di un derivato su crediti di tipo nth-to-default o di una tranche di cartolarizzazione), non è consentita la compensazione per la protezione venduta su singole entità di riferimento. Le protezioni acquistate possono tuttavia compensare le protezioni vendute su un pool all'esclusiva condizione che la protezione acquistata copra l'intero sottoinsieme del pool su cui la protezione è stata venduta. In altre parole, la compensazione è ammissibile solo quando il pool di attività di riferimento e il livello di subordinazione di entrambe le transazioni sono identici.
2.n(3)	Importo nozionale netto dei derivati su crediti per i soggetti di cui alla voce 2.I	Segnalare l'importo nozionale dei derivati su crediti per i soggetti consolidati a fini contabili ma non a fini regolamentari sulla base del rischio. L'esposizione netta dovrebbe essere determinata in base ai criteri di cui alla voce 2.n (2).
2.n(4)	Esposizioni in bilancio e fuori bilancio tra i soggetti di cui alla voce 2.I	Segnalare le esposizioni in bilancio e fuori bilancio di ciascun soggetto nei confronti di altri soggetti consolidati a fini contabili ma non a fini regolamentari sulla base del rischio. L'esposizione dovrebbe essere determinata in base ai criteri di cui alle voci 2.a-2.j, con una sola eccezione: gli impegni revocabili incondizionatamente dovrebbero essere inclusi dopo l'applicazione di un fattore di conversione del credito pari al 10%.
2.n(5)	Esposizioni in bilancio e fuori bilancio dei soggetti di cui alla voce 2.I nei confronti di soggetti consolidati a fini regolamentari sulla base del rischio	Segnalare le esposizioni in bilancio e fuori bilancio di ciascun soggetto a fini contabili ma non a fini regolamentari sulla base del rischio, nei confronti di soggetti consolidati a fini regolamentari sulla base del rischio. L'esposizione dovrebbe essere determinata in base ai criteri di cui alle voci 2.a-2.j, con una sola eccezione: gli impegni revocabili incondizionatamente dovrebbero essere inclusi dopo l'applicazione di un fattore di conversione del credito pari al 10%.
2.n(6)	Esposizioni in bilancio e fuori bilancio dei soggetti consolidati a fini regolamentari sulla base del rischio nei confronti di soggetti di cui alla voce 2.I	Segnalare le esposizioni in bilancio e fuori bilancio di ciascun soggetto consolidato a fini regolamentari sulla base del rischio nei confronti di soggetti consolidati a fini contabili ma non a fini regolamentari sulla base del rischio. L'esposizione dovrebbe essere determinata in base ai criteri di cui alle voci 2.a-2.j, con una sola eccezione: gli impegni revocabili incondizionatamente dovrebbero essere inclusi dopo l'applicazione di un fattore di conversione del credito pari al 10%. Le esposizioni ai soggetti finanziari devono essere proporzionali ai sensi del paragrafo 156 (cfr. le istruzioni riguardanti la voce 2.I).
2.n(7)	Esposizioni totali per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria (definizione al gennaio 2014)	Segnalare le esposizioni totali secondo la definizione del quadro dell'indice di leva finanziaria di Basilea del gennaio 2014 ³ . Questo valore è calcolabile utilizzando la versione del dicembre 2013 (v2.7) della cartella di lavoro sul monitoraggio di Basilea III.

Sezione 3, voci 3.a-3.e - Attività verso altri enti finanziari

Ai fini degli indicatori di interconnessione, la definizione di enti finanziari include anche le banche (e altri istituti di deposito), holding bancarie, operatori in valori mobiliari, compagnie di assicurazione, fondi comuni, hedge fund, fondi pensione, banche di investimento e controparti centrali (CCP). Sono escluse le banche centrali e altri organismi del settore pubblico (per esempio, le banche multilaterali di sviluppo), mentre sono incluse le banche commerciali di proprietà statale. Le sezioni 3 e 4 sono

³ Cfr. http://www.bis.org/publ/bcbs270_it.pdf.

entrambe legate all'attività verso altri enti finanziari. La sezione 5 rileva i titoli emessi dall'entità interessata.

Voce	Titolo	Descrizione
3.a	Fondi depositati presso altri enti finanziari o dati in prestito ad altri enti finanziari	Segnalare tutti i fondi depositati presso altri enti finanziari o dati in prestito ad altri enti finanziari (cioè gli enti finanziari non appartenenti al gruppo segnalante). Le attività di prestito dovrebbero includere tutte le forme di prestito a termine/rotative, accettazioni di altre banche e altre concessioni di credito agli enti finanziari. Non includere il commercial paper, che è segnalato alla voce 3.c(4). I depositi dovrebbero includere i saldi verso gli enti finanziari. Includere i certificati di deposito, ma escludere i conti di margine.
3.a(1)	Certificati di deposito	Segnalare il totale dei certificati di deposito esigibili dagli enti finanziari non affiliati di cui alla voce 3.a detenuti.
3.b	Linee impegnate non utilizzate estese ad altri enti finanziari	Segnalare il valore nominale di tutte le linee impegnate non utilizzate estese ad altri enti finanziari.
3.c	Detenzione di titoli emessi da altri enti finanziari	Questa voce dovrebbe rispecchiare tutti i titoli detenuti emessi da altri enti finanziari. Il totale dovrebbe essere segnalato al valore equo per i titoli classificati come detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita; i titoli detenuti fino a scadenza dovrebbero essere segnalati al costo ammortizzato. Non segnalare i prodotti in cui l'ente emittente non garantisce il rendimento delle attività (per esempio, titoli garantiti da attività). Se la disaggregazione non è disponibile per uno o più di detti valori, compilare la cella o le celle per il valore o i valori non disponibili inserendo "0" e fornire il totale disponibile in una delle altre righe del riquadro. La sezione riservata alle osservazioni per la riga con il totale disponibile dovrebbe indicare quali sottocategorie sono state incluse.
3.c(1)	Titoli di debito garantiti	Segnalare i totali dei titoli di debito garantiti (per esempio obbligazioni garantite) detenuti.
3.c(2)	Titoli di debito senior non garantiti	Segnalare il totale dei titoli di debito senior non garantiti detenuti.
3.c(3)	Titoli di debito subordinati	Segnalare il totale dei titoli di debito subordinati detenuti.
3.c(4)	Commercial paper	Segnalare il totale del commercial paper degli enti finanziari non affiliati detenuti.
3.c(5)	Azioni (incluse azioni ordinarie e privilegiate alla pari e sopra la pari)	Segnalare la detenzione azionaria totale, comprese le azioni ordinarie e privilegiate.
3.c(6)	Posizioni corte di segno opposto in relazione alle specifiche azioni detenute di cui alla voce 3.c(5)	Segnalare il valore equo delle passività del gruppo segnalante derivanti dalle posizioni corte detenute a fronte della detenzione di azioni di cui alla voce 3.c(5).
3.d	Esposizione corrente positiva netta delle operazioni di finanziamento tramite titoli con altri enti finanziari	È necessario includere quanto segue: a) esposizione positiva netta a operazioni pronti contro termine passive, in cui il valore dei contanti indicato è superiore al valore equo dei titoli ricevuti; b) esposizione positiva netta a operazioni pronti contro termine, in cui il valore equo dei titoli è superiore al valore dei contanti ricevuti; c) esposizione positiva netta alle operazioni di concessione in prestito di titoli, in cui il valore equo dei titoli concessi in prestito è superiore al valore delle garanzie in contanti ricevute (o al valore equo delle garanzie non in contanti ricevute); d) esposizione positiva netta alle operazioni di assunzione in prestito di titoli, in cui il valore delle garanzie in contanti fornite (o il valore equo delle garanzie non in contanti fornite) è superiore al valore equo dei titoli assunti in prestito. Il valore segnalato non ha la funzione di rispecchiare i valori iscritti in bilancio. Piuttosto, rappresenta l'unico importo legalmente

		dovuto per paniere di compensazione. La compensazione dovrebbe essere utilizzata solo quando le operazioni sono coperte da un accordo di compensazione legalmente opponibile (cfr. il paragrafo 173 nel quadro di Basilea II). Se tali criteri non sono soddisfatti, dovrebbe essere segnalato l'importo lordo di bilancio. Non includere operazioni di concessione in prestito "conduit". Qualora sia necessario utilizzare gli importi di bilancio (per esempio per le operazioni esterne all'accordo di compensazione ammissibile), le banche dovrebbero procedere alla segnalazione in osservanza del principio contabile indicato alla voce 1b(5).
3.e	Derivati OTC con altri enti finanziari aventi un valore equo netto positivo	
3.e(1)	Valore equo netto positivo (comprende le garanzie reali detenute se comprese nell'accordo quadro di compensazione)	Segnalare la somma delle esposizioni positive nette ai derivati OTC al valore equo compensate solo se legalmente opponibili e in conformità con i principi di compensazione regolamentare di Basilea II (ovvero panieri o gruppi di compensazione designati, legalmente opponibili). Solo i panieri di compensazione con un valore positivo dovrebbero essere inclusi. I panieri di compensazione il cui risultato netto è negativo dovrebbero essere rilevati alla voce 4.e(1). Basilea II definisce i panieri di compensazione nell'allegato 4 del quadro di Basilea II. Includere le garanzie detenute solo se interne all'accordo quadro di compensazione (ossia secondo la documentazione Credit Support Annex (CSA) legalmente opponibile). Se del caso, compensare le posizioni in garanzie di segno opposto (per es., margine iniziale fornito con detenzione del margine di variazione). Dedurre la posizione netta in garanzie dall'obbligazione sottostante solo se comporta la riduzione dell'esposizione totale. Se le garanzie nette prevalgono sull'obbligo del pagamento spettante alla banca, contabilizzare un valore equo pari a zero per il paniere di compensazione.
3.e(2)	Esposizione potenziale futura	Segnalare l'importo dell'esposizione potenziale futura, calcolato con il metodo dell'esposizione corrente, per i derivati inclusi nella voce 3.e(1). Includere l'esposizione potenziale futura per qualsiasi insieme di attività soggette a compensazione con un valore equo pari a zero.

Sezione 4, voci 4.a-4.g - Passività verso altri enti finanziari

Voce	Titolo	Descrizione
4.a	Depositi dovuti a enti depositari	Segnalare i depositi totali dovuti a (ossia depositati da) enti depositari.
4.b	Depositi dovuti a enti finanziari non depositari	Segnalare i depositi totali dovuti a enti finanziari non depositari.
4.c	Linee impegnate non utilizzate ottenute da altri enti finanziari	Segnalare il valore nominale di tutte le linee impegnate non utilizzate ottenute da altri enti finanziari.
4.d	Esposizione corrente netta negativa delle operazioni di finanziamento tramite titoli con altri enti finanziari	Dovrebbe includere: a) esposizione negativa netta a operazioni pronti contro termine passive, in cui il valore equo dei titoli ricevuti è superiore al valore dei contanti forniti; b) esposizione negativa netta a operazioni pronti contro termine, in cui il valore dei contanti ricevuti è superiore al valore equo dei titoli forniti; c) esposizione negativa netta alle operazioni di concessione in prestito di titoli, in cui il valore delle garanzie in contanti ricevute (o il valore equo delle garanzie non in contanti ricevute) è superiore al valore equo dei titoli concessi in prestito; d) esposizione negativa netta alle operazioni di assunzione in prestito di titoli, in cui il valore equo dei

		<p>titoli assunti in prestito è superiore al valore delle garanzie in contanti fornite (o al valore equo delle garanzie non in contanti fornite). Il valore segnalato non ha la funzione di rispecchiare i valori iscritti in bilancio; piuttosto, rappresenta l'unico importo legalmente dovuto per paniere di compensazione. La compensazione dovrebbe essere utilizzata solo quando le operazioni sono coperte da un accordo di compensazione legalmente opponibile (cfr. il paragrafo 173 nel quadro di Basilea II). Se tali criteri non sono soddisfatti, dovrebbe essere segnalato l'importo lordo di bilancio. Non includere operazioni di concessione in prestito "conduit".</p> <p>Qualora sia necessario utilizzare gli importi di bilancio (per esempio per le operazioni esterne all'accordo di compensazione ammissibile), le banche dovrebbero procedere alla segnalazione in osservanza del principio contabile indicato alla voce 1.b(5).</p>
4.e(1)	Valore equo netto negativo (comprende le garanzie reali fornite se comprese nell'accordo quadro di compensazione)	<p>Segnalare la somma delle passività nette su derivati OTC al valore equo compensate solo se validamente opponibili e in conformità con i principi di compensazione regolamentare di Basilea II (ovvero panieri o gruppi di compensazione designati, validamente opponibili). Solo i panieri di compensazione con un valore negativo dovrebbero essere inclusi. I panieri di compensazione in cui il risultato netto è positivo dovrebbero essere rilevati alla voce 3.e(1). Basilea II definisce i panieri di compensazione nell'allegato 4 del relativo quadro. Includere le garanzie fornite solo se interne all'accordo quadro di compensazione (ossia secondo la documentazione Credit Support Annex (CSA) validamente opponibile). Se del caso, compensare le posizioni in garanzie di segno opposto (per es., margine iniziale detenuto con margine di variazione costituito). Dedurre la posizione netta in garanzie dall'obbligazione sottostante solo se comporta la riduzione dell'esposizione totale. Se le garanzie nette prevalgono sull'obbligo del pagamento dovuto alla controparte, contabilizzare un valore equo pari a zero per il paniere di compensazione.</p>
4.e(2)	Esposizione potenziale futura	<p>Segnalare l'importo dell'esposizione potenziale futura, calcolato con il metodo dell'esposizione corrente, per i derivati inclusi nella voce 4.e(1).</p>
4.f(1)	Fondi presi in prestito da altri enti finanziari	<p>Segnalare l'importo dei fondi presi in prestito da altri enti finanziari (ossia gli enti finanziari non appartenenti al gruppo segnalante). Includere i fondi presi in prestito dagli enti depositari e non depositari. Non includere il commercial paper.</p>
4.f(2)	Certificati di deposito inclusi nelle voci 4.a. e 4.b.	<p>Segnalare il valore dei certificati di deposito alle voci 4.a e 4.b.</p>

Sezione 5, voci 5.a-5.h - Titoli in circolazione

Le componenti riportate di seguito dovrebbero rispecchiare il valore dei titoli in circolazione emessi dall'entità segnalante. Non operare distinzioni tra attività verso altri enti finanziari e altre attività. Non segnalare i prodotti in cui l'ente segnalante non garantisce il rendimento delle attività (per esempio, titoli garantiti da attività - ABS).

Se la ripartizione non è disponibile per uno o più di detti valori, compilare la cella o le celle per il valore o i valori non disponibili riportando uno "0" e fornire il totale disponibile in una delle altre righe del riquadro. La sezione riservata alle osservazioni per la riga con il totale disponibile dovrebbe indicare quali sottocategorie sono state incluse.

Voce	Titolo	Descrizione
5.a	Titoli di debito garantiti	Segnalare il valore di tutti i titoli di debito garantiti in circolazione (per esempio obbligazioni garantite) emessi dall'entità rilevante.
5.b	Titoli di debito senior non garantiti	Segnalare il valore contabile di tutti i titoli di debito senior non garantiti in circolazione emessi dall'entità rilevante.
5.c	Titoli di debito subordinati	Segnalare il valore contabile di tutti i titoli di debito subordinati in circolazione emessi dall'entità rilevante.
5.d	Commercial paper	Segnalare il valore contabile del commercial paper in circolazione emesso dal gruppo segnalante.
5.e	Certificati di deposito	Segnalare il valore contabile di tutti i certificati di deposito in circolazione emessi dal gruppo segnalante.
5.f	Capitale primario	Segnalare il valore contabile di tutte le azioni del capitale primario in circolazione emesse dal gruppo segnalante. Non includere i certificati delle mutue. Inoltre, non includere azioni in circolazione per le quali non è disponibile un prezzo di mercato, poiché sono rilevate separatamente nella voce 5.h(1).
5.g	Azioni privilegiate e tutte le altre forme di finanziamenti subordinati non incluse alla voce 5.c.	Segnalare il valore equo di tutte le azioni privilegiate in circolazione emesse dal gruppo segnalante. Includere anche tutte le altre forme di finanziamenti subordinati non incluse alla voce 5.c. Non includere azioni in circolazione per le quali non è disponibile un prezzo di mercato, poiché sono rilevate separatamente nella voce 5.h(1).
5.h(1)	Valore contabile dei titoli azionari per i quali non è disponibile un prezzo di mercato	Segnalare il valore contabile dei titoli azionari, fra cui azioni ordinarie e privilegiate (premio) per le quali non è disponibile un prezzo di mercato. Non includere i certificati delle mutue.

Sezione 6, voci 6.a-6.m - Attività di pagamenti

Voce	Titolo	Descrizione
6.a-6.m 6.m(1)- (3)	Pagamenti effettuati nell'anno della segnalazione (esclusi i pagamenti infragruppo)	<p>Segnalare il valore lordo totale di tutti i pagamenti in contanti inviati dal gruppo segnalante mediante i sistemi di pagamento di transazioni di importo elevato, unitamente al valore lordo di tutti i pagamenti in contanti inviati mediante una banca agente (per esempio con un corrispondente o conto nostro), relativi all'anno della segnalazione in ogni valuta indicata. Tutti i pagamenti inviati tramite una banca agente dovrebbero essere segnalati, a prescindere dal modo in cui la banca agente regoli di fatto l'operazione. Non includere operazioni infragruppo (ossia operazioni effettuate all'interno o tra le entità all'interno del gruppo segnalante).</p> <p>I pagamenti dovrebbero essere segnalati indipendentemente dalla finalità, dal luogo o dal metodo di regolamento. Ciò comprende, fra l'altro, pagamenti in contanti associati a strumenti derivati, operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni in valuta. Non includere il valore delle voci non in contanti regolate in relazione a tali operazioni. Includere i pagamenti in contanti effettuati per conto dell'entità segnalante nonché quelli effettuati per conto della clientela (compresi gli enti finanziari e altri clienti commerciali). Non includere pagamenti effettuati attraverso sistemi di pagamento al dettaglio.</p> <p>Includere solo pagamenti in uscita (ossia escludere i pagamenti ricevuti). Includere l'importo dei pagamenti effettuati in regolamento interconnesso continuo (CLS). A parte i pagamenti CLS, non compensare alcun valore di pagamento all'ingrosso in uscita, anche se l'operazione è stata regolata al netto (cioè tutti i pagamenti all'ingrosso effettuati nei sistemi di pagamento di transazioni di importo elevato o attraverso un agente devono essere segnalati su base lorda). I pagamenti al dettaglio inviati tramite sistemi di pagamenti di valore elevato o attraverso un agente possono essere segnalati su base netta. Se i totali lordi esatti non sono disponibili, possono essere segnalate sovrastime note.</p>

		Segnalare i valori in valuta originaria, utilizzando l'unità di segnalazione di cui alla voce 1.b(4).
--	--	---

Sezione 7, voce 7.a - Attività in custodia

Voce	Titolo	Descrizione
7.a	Valore delle attività detenute in custodia per conto dei clienti	Segnalare il valore di tutte le attività, comprese le attività transfrontaliere che il gruppo segnalante ha tenuto in custodia per conto dei clienti, fra cui altre imprese finanziarie (ossia gli enti finanziari diversi dal gruppo segnalante). Includere tali attività anche se sono detenute da enti non affiliati (per es., depositari di titoli centrali, sistemi di pagamento, banche centrali e subdepositari). Non includere le attività in gestione o amministrare che non siano classificate anche come attività amministrare. Ai fini della segnalazione, un depositario è definito come una banca o altra organizzazione che gestisce o amministra il deposito o la custodia di certificati azionari, titoli di debito o altre attività per gli investitori istituzionali e privati.

Sezione 8, voci 8a-8b - Operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari

Includere tutte le sottoscrizioni relative all'esercizio di segnalazione in cui la banca è stata obbligata ad acquistare titoli invenduti. Quando la sottoscrizione avviene sulla base del cosiddetto "best effort" (cioè la banca non è tenuta ad acquistare le rimanenze), includere solo i titoli che sono stati effettivamente venduti.

Voce	Titolo	Descrizione
8.a	Attività di sottoscrizione azionaria	Segnalare il valore totale di tutti i tipi di strumenti di capitale sottoscritti nel corso dell'esercizio della segnalazione, escludendo le operazioni con le imprese figlie o filiazioni e/o affiliate e le operazioni autogestite. Ciò include tutti i tipi di operazioni sul mercato azionario, come offerte pubbliche iniziali, ulteriori offerte di azioni ordinarie, quote, certificati di deposito - per esempio certificati di deposito americani (ADR) e ricevute di deposito globali (GDR) - e offerte di diritti. Includere anche le operazioni con diritto di sottoscrizione, come le obbligazioni convertibili, le obbligazioni convertibili privilegiate e le obbligazioni scambiabili. Includere tutti i tipi di operazioni a tutte le scadenze. Non differenziare le operazioni tra "front end", "back end" e operazioni di tipo "best effort". Non operare una distinzione per quanto riguarda la scadenza, la valuta o il mercato di emissione. I titoli azionari con derivati integrati dovrebbero essere inclusi, mentre dovrebbero essere escluse le sottoscrizioni di derivati a sé stanti. Per quanto riguarda la delimitazione tra titoli con derivati integrati e derivati a sé stanti, utilizzare le definizioni esistenti negli IFRS e nei GAAP statunitensi. Nel caso in cui la segnalazione si basi su un principio contabile nazionale dove non vige tale distinzione, è preferibile che venga usata la definizione IFRS.
8.b	Attività di sottoscrizione obbligazionaria	Segnalare il valore totale di tutti i tipi di strumenti di debito sottoscritti nel corso dell'esercizio della segnalazione, escludendo le operazioni infragruppo e le operazioni autogestite. Ciò include tutti i tipi di operazioni di sottoscrizione riguardanti i titoli di debito. Il

		<p>valore dovrebbe includere sia gli strumenti di debito garantiti (per esempio obbligazioni garantite, operazioni su titoli garantiti da attività (ABS) ecc.) e strumenti di debito non garantiti. Includere tutti i tipi di operazioni a tutte le scadenze. Non differenziare le operazioni tra “front end”, “back end” e operazioni di tipo “best effort”. Non operare una distinzione per quanto riguarda la scadenza, la valuta o il mercato di emissione. Non distinguere tra debito sovrano e debito societario. Anche i titoli di debito con derivati integrati dovrebbero essere inclusi. Per maggiori dettagli sui derivati integrati, fare riferimento alle istruzioni relative alla voce 8.a.</p> <p>Gli strumenti che potrebbero essere assegnati alla voce 8.a o alla voce 8.b (per esempio obbligazioni con warrant) non dovrebbero essere contabilizzati due volte. Gli enti segnalanti possono impostare la delimitazione a propria discrezione.</p>
--	--	---

Sezione 9, voci 9.a-9.b - Importo nozionale dei derivati OTC

Questo indicatore è concepito per misurare la portata del coinvolgimento del gruppo segnalante nei derivati OTC e dovrebbe includere tutti i tipi di categorie e strumenti di rischio. Per una panoramica dettagliata dei tipi di strumenti e delle categorie di rischio, cfr. la tabella 19 dell'allegato statistico della Rassegna trimestrale BRI. Le garanzie reali non dovrebbero essere dedotte nel segnalare i valori nozionali dei derivati. Si noti che la somma delle voci 9.a e 9.b dovrebbe essere pari al valore riportato nella tabella 19 della Rassegna trimestrale BRI.

Voce	Titolo	Descrizione
9.a	Derivati OTC compensati mediante controparte centrale	Segnalare l'importo nozionale in circolazione delle posizioni in derivati OTC compensati mediante una controparte centrale. Includere tutti i tipi di categorie e strumenti di rischio (per esempio, cambio, tasso di interesse, azioni, materie prime e credit default swap o CDS).
9.b	Derivati OTC regolati a livello bilaterale	Segnalare l'importo nozionale in circolazione delle posizioni in derivati OTC regolati a livello bilaterale (ossia senza il ricorso a una controparte centrale). Includere tutti i tipi di categorie e strumenti di rischio (per esempio, cambio, tasso di interesse, azioni, materie prime e CDS).

Sezione 10, voci 10.a-10.f - Titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita

Questo indicatore cerca di rilevare il valore dei titoli (ossia obbligazioni e azioni) che, se venduti rapidamente durante i periodi di grave stress di mercato, hanno maggiori probabilità di incorrere in più ampi sconti o riduzioni di valore per compensare l'alto rischio di mercato. Esso viene misurato come l'importo totale di titoli nelle categorie contabili dei titoli detenuti per la negoziazione (HFT) e disponibili per la vendita (AFS)⁴ meno il sottoinsieme di titoli detenuti in quelle categorie corrispondenti alla definizione di attività di livello 1 e livello 2 come definita nel coefficiente di copertura della liquidità di Basilea III (Liquidity Coverage Ratio, LCR)⁵.

⁴ Per ulteriori indicazioni sulle categorie contabili come, per esempio, Trading, AFS, DaFV o HTM, consultare le relative definizioni IFRS.

⁵ Cfr. “Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità” all'indirizzo http://www.bis.org/publ/bcbs238_it.pdf.

Tutti i valori segnalati dovrebbero essere riferiti alla data della segnalazione e forniti su una posizione lunga lorda (ossia le posizioni corte non dovrebbero essere compensate a fronte delle posizioni lunghe). Di conseguenza, per le posizioni lunghe e corte nello stesso CUSIP, segnalare la posizione lunga prima di qualsiasi compensazione CUSIP.

Voce	Titolo	Descrizione
10.a	Titoli detenuti per la negoziazione	Segnalare il valore equo di tutti i titoli classificati come titoli detenuti per la negoziazione, che comprende tutti i titoli per i quali si è optato per il valore equo (denominati al valore equo (DaFV)). I titoli destinati a essere detenuti principalmente a fini di vendita nel breve termine dovrebbero essere classificati come attività di negoziazione. L'attività di negoziazione include l'acquisto e la vendita attiva e frequente di titoli allo scopo di generare profitti su fluttuazioni dei prezzi a breve termine. I titoli detenuti per la negoziazione devono essere segnalati al valore equo. Non includere prestiti, derivati e attività non negoziabili (per esempio crediti).
10.b	Titoli disponibili per la vendita	Segnalare il valore equo di tutti i titoli classificati come disponibili per la vendita. Tutti i titoli non classificati come titoli detenuti per la negoziazione o detenuti fino a scadenza (HTM) dovrebbero essere segnalati come disponibili per la vendita. Non includere prestiti, derivati e attività non negoziabili (per esempio crediti).
10.c	Titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita che corrispondono alle attività di livello 1	Segnalare il valore equo di tutti i titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita che corrispondono alle attività di livello 1 (o di primo livello) in base al paragrafo 50, lettere c), d) ed e), del coefficiente di copertura della liquidità di Basilea III. Includere titoli idonei, anche se non soddisfano i requisiti operativi del coefficiente di copertura della liquidità di cui ai paragrafi 31-40.
10.e	Titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita ammissibili alle attività di livello 2, con riduzioni di valore (haircut)	Segnalare il valore equo, dopo l'applicazione di eventuali riduzioni, di tutti i titoli detenuti per la negoziazione e disponibili per la vendita ammissibili alle attività di livello 2 (o di secondo livello), secondo i paragrafi 52 e 54 del coefficiente di copertura della liquidità di Basilea III. Includere titoli idonei, anche se non soddisfano i requisiti operativi del coefficiente di copertura della liquidità di cui ai paragrafi 31-40. Le attività di livello 2A, livello 2B RMBS e livello 2B non RMBS dovrebbero essere segnalate con scarti del 15%, 25% e 50%, rispettivamente.
10.e(1)	Titoli detenuti fino a scadenza (HTM)	Segnalare il valore contabile di tutti i titoli classificati come detenuti fino a scadenza (HTM). Questa voce comprende tutti i titoli di debito che l'ente ha l'intenzione e la capacità di detenere fino alla scadenza.

Sezione 11, voce 11.a - Attività di livello 3

Voce	Titolo	Descrizione
11.a	Attività valutate con input di misurazione di livello 3	Segnalare il valore di tutte le attività che hanno un prezzo su base ricorrente utilizzando input di misurazione di livello 3. I principi contabili riconosciuti a livello internazionale utilizzano comunemente una gerarchia del valore equo a tre livelli che privilegia input utilizzati per misurare il valore equo sulla base dell'osservabilità. Gli input di misurazione del valore equo di livello 3, pur non facilmente osservabili sul mercato, vengono utilizzati per sviluppare un prezzo di uscita per l'attività (o la passività) dal punto di vista di un operatore di mercato. Pertanto, gli input di misurazione del valore equo di livello 3 dovrebbero riflettere i presupposti del gruppo segnalante circa le ipotesi che formulerebbe un operatore di mercato per determinare il prezzo di un'attività (o di una passività) e dovrebbero basarsi sulle migliori informazioni disponibili nelle circostanze di cui trattasi. Il livello nella gerarchia del valore equo entro il quale la misurazione del valore equo è classificata viene

		<p>determinato sulla base dell'input del livello più basso, che è significativo per la misurazione del valore equo nella sua interezza. Se una misurazione del valore equo utilizza dati osservabili che richiedono una correzione importante sulla base di dati non osservabili, si tratterà quindi di misurazione di livello 3. Se il principio contabile indicato alla voce 1.b(5) non ha una definizione equivalente di attività di livello 3, consultare l'autorità competente per maggiori indicazioni.</p>
--	--	---

Sezione 12, voci 12.a-12.(b) - Attività transgiurisdizionali

Questo indicatore si basa sui dati che le banche attive a livello internazionale segnalano alle banche centrali nella loro giurisdizione d'origine (home) per la compilazione delle statistiche bancarie internazionali BRI consolidate (cfr. la colonna S della tabella 9C dell'allegato statistico della Rassegna trimestrale BRI). Le banche segnalano tali dati ogni trimestre per la posizione consolidata del proprio ente.

Se il gruppo segnalante non è in grado di compilare i dati necessari, contattare l'autorità competente per ulteriori indicazioni.

Voce	Titolo	Descrizione
12.a	Totale attività estere su base «rischio finale»	<p>Segnalare il valore di tutte le attività su tutti i settori che, su base «rischio finale», sono attività transfrontaliere, attività locali delle affiliate estere in valuta estera o attività locali delle affiliate estere in valuta locale⁶. Le attività transfrontaliere si estendono da un ufficio di un paese a un mutuatario di un altro paese. Le attività locali delle affiliate estere in valuta estera e locale si estendono dalla sede locale della banca ai mutuatari in quel luogo.</p> <p>Le attività includono depositi e saldi collocati presso altre banche, crediti e anticipi verso enti bancari e non bancari nonché detenzioni di titoli e partecipazioni. Non includere attività risultanti da posizioni in contratti derivati. Dal momento che si riferiscono alle attività consolidate, questi dati escludono tutte le attività interne all'ufficio. Segnalare il valore equo positivo di tutte le attività in derivati che, su base «rischio finale», sono attività transfrontaliere, attività locali delle affiliate estere in valuta estera o attività locali delle affiliate estere in valuta locale. Le attività transfrontaliere si estendono da un ufficio di un paese a un mutuatario di un altro paese. Attività locali delle affiliate estere in valuta estera e locale si estendono dalla sede locale della banca ai mutuatari in quel luogo. I derivati comprendono operazioni a termine, swap e opzioni riguardanti il cambio, i tassi di interesse, le azioni, le merci e gli strumenti di credito. I derivati su crediti acquistati, come i credit default swap e swap a rendimento totale, dovrebbero essere segnalati solo se sono classificati come titoli detenuti per la negoziazione. I derivati su crediti venduti sono classificati come garanzie e quindi non dovrebbero essere segnalati. NB: tutti gli strumenti derivati con valore equo positivo dovrebbero essere trattati come attività.</p> <p>La segnalazione di "posizioni nette" è consentita solo se il principio contabile nazionale applicabile consente la compensazione di swap multipli (per valuta e scadenza) con la stessa controparte coperti da un accordo di compensazione legalmente opponibile.</p>
12.b(1)	Attività estere su derivati su base «rischio finale»	

⁶ Per una descrizione completa di dati, definizioni e copertura, cfr. *Guidelines to the international consolidated banking statistics* (Orientamenti sulle statistiche internazionali bancarie consolidate) all'indirizzo www.bis.org/statistics/consbankstatsguide.pdf.

Sezione 13, voci 13.a-13.c - Passività transgiurisdizionali

Questo indicatore combina i dati segnalati nell'ambito delle statistiche bancarie su base locale della BRI con i valori segnalati per le statistiche bancarie consolidate della BRI. Per allineare il trattamento nell'indicatore di attività transgiurisdizionali, le passività di tutti gli uffici (cioè sedi, succursali e filiazioni in diverse giurisdizioni) verso soggetti esterni al mercato locale sono incluse insieme alle passività dei non residenti nel paese d'origine. Non includere le passività interne all'ufficio.

Dal momento che il gruppo di dati delle statistiche bancarie consolidate BRI non prevede un concetto simile alle attività estere per le passività, i singoli dati segnalati alle diverse banche centrali per le statistiche BRI a livello locale devono essere aggregati e poi combinati con le informazioni sulle passività interne agli uffici.

Se il gruppo segnalante non è in grado di compilare i dati necessari, contattare l'autorità competente per ulteriori indicazioni.

Voce	Titolo	Descrizione
13.a	Passività estere (escluse le passività locali in valuta locale)	Segnalare la somma di tutte le passività estere, escludendo le passività dalle posizioni in contratti derivati. I dati sono segnalati dagli uffici di ciascuna giurisdizione alla banca centrale pertinente per la compilazione delle statistiche bancarie internazionali consolidate BRI (cfr. colonna "Totale posizioni, passività" nella tabella 8A dell'allegato statistico della Rassegna trimestrale BRI).
13.a(1)	Tutte le passività estere verso uffici collegati incluse nella voce 13.a	Segnalare il valore delle passività incluse nella voce 13.a verso gli uffici esteri del gruppo segnalante. I dati sono segnalati dagli uffici di ciascuna giurisdizione alla banca centrale pertinente per la compilazione delle statistiche bancarie internazionali consolidate BRI (cfr. colonna "Totale posizioni, di cui: verso uffici collegati, passività" nella tabella 8A dell'allegato statistico della Rassegna trimestrale BRI). NB: questo dato dovrebbe essere un sottoinsieme della voce 13.a.
13.b	Passività locali in valuta locale	Segnalare il valore di tutte le passività estere in valuta locale, escludendo le passività dalle posizioni in contratti derivati. Questo dato è segnalato dalle banche attive a livello internazionale alle banche centrali nella loro giurisdizione nazionale per la compilazione delle statistiche bancarie internazionali BRI consolidate (cfr. la colonna a M della tabella 9A dell'allegato statistico della Rassegna trimestrale BRI).
13.c(1)	Passività estere su derivati su base «rischio finale»	Segnalare il valore equo negativo di tutte le passività in derivati che, su base «rischio finale», sono passività transfrontaliere, passività locali delle affiliate estere in valuta estera o passività locali delle affiliate estere in valuta locale. I derivati comprendono operazioni a termine, swap e opzioni riguardanti il cambio, i tassi di interesse, le azioni, le merci e gli strumenti di credito. I derivati su crediti acquistati, come i credit default swap e swap a rendimento totale, dovrebbero essere segnalati solo se sono classificati come titoli detenuti per la negoziazione. I derivati su crediti venduti sono classificati come garanzie e quindi non dovrebbero essere segnalati. NB: tutti gli strumenti derivati con valore equo negativo dovrebbero essere trattati come passività. La segnalazione di "posizioni nette" è consentita solo se il principio contabile nazionale applicabile consente la compensazione di swap multipli (per valuta e scadenza) con la stessa controparte coperti da un accordo di compensazione legalmente opponibile.

Sezione 14, voci 14.a-14.b, 14.d-14.j - Indicatori accessori

Voce	Titolo	Descrizione
14.a	Totale delle passività	Segnalare il totale delle passività totali, esclusi i fondi propri e capitali, nonché varie spese che sono ancora dovute (per esempio l'imposta sul reddito esigibile, stipendi esigibili ecc.).
14.b	Finanziamenti al dettaglio	Segnalare il totale dei depositi meno la somma di i) depositi presso enti di deposito; ii) depositi presso banche centrali; iii) depositi e certificati di deposito non detenuti da clienti al dettaglio o piccole imprese. I clienti di piccole imprese sono i clienti con meno di 1 milione EUR in termini di depositi consolidati che sono gestiti come clienti al dettaglio e generalmente considerati come aventi un profilo di rischio di liquidità analogo a quello dei conti al dettaglio. Per ulteriori informazioni, cfr. il quadro di Basilea II - Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali, paragrafo 231, giugno 2006 ⁷ .
14.d	Ricavi esteri netti	Segnalare le entrate nette da tutti gli uffici esteri. Ai fini di questa voce, un ufficio estero di un gruppo segnalante è una succursale o impresa figlia o filiazione consolidata situata al di fuori del paese di origine dell'organizzazione (ossia il paese in cui ha sede il gruppo segnalante). Le succursali o le imprese figlie o filiazioni consolidate situate in territori o possedimenti del paese d'origine sono considerate uffici esteri. Le entrate nette sono definite come gli utili da interessi più gli utili non da interessi, meno la spesa su interessi.
14.e	Ricavi totali netti	Segnalare il totale delle entrate nette, che sono definite come gli utili da interessi più gli utili non da interessi, meno la spesa su interessi.
14.f	Ricavi totali lordi	Segnalare il totale delle entrate lorde, che sono definite come gli utili da interessi più gli utili non da interessi.
14.g	Valore lordo del contante dato in prestito e valore equo lordo dei titoli dati in prestito in operazioni di finanziamento tramite titoli	Segnalare il valore lordo di tutti i contanti dati in prestito e il valore equo lordo di tutti i titoli dati in prestito in operazioni di finanziamento tramite titoli. Il valore segnalato non dovrebbe includere eventuali compensazioni di controparte e dovrebbe rappresentare solo operazioni perfezionate dal gruppo segnalante per proprio conto. Il valore dovrebbe rilevare il valore lordo delle componenti in uscita di tutte le operazioni di finanziamento tramite titoli, compresi eventuali margini di variazione forniti. Non includere operazioni di concessione in prestito "conduit".
14.h	Valore lordo del contante preso in prestito e valore equo lordo dei titoli presi in prestito in operazioni di finanziamento tramite titoli	Segnalare il valore lordo del contante preso in prestito e il valore equo lordo dei titoli presi in prestito in operazioni di finanziamento tramite titoli. Il valore segnalato non dovrebbe includere eventuali compensazioni di controparte e dovrebbe rappresentare solo operazioni perfezionate dal gruppo segnalante per proprio conto. Il valore dovrebbe rilevare il valore lordo delle componenti in entrata di tutte le operazioni di finanziamento tramite titoli, compresi eventuali margini di variazione detenuti. Non includere operazioni di concessione in prestito "conduit".
14.i	Valore equo positivo lordo di operazioni su derivati OTC	Segnalare il valore equo positivo lordo di tutte le operazioni su derivati OTC. Il valore segnalato non dovrebbe includere compensazioni di controparte.
14.j	Valore equo negativo lordo di operazioni su derivati OTC	Segnalare il valore equo negativo lordo di tutte le operazioni su derivati OTC. Il valore segnalato non dovrebbe includere compensazioni di controparte.
14.k	Numero di giurisdizioni	Segnalare il numero di paesi, fra cui la giurisdizione locale, dove il gruppo segnalante possiede una succursale o un'impresa figlia o filiazione. La giurisdizione dovrebbe essere stabilita utilizzando l'indirizzo fisico della succursale o dell'impresa figlia o della filiazione.

⁷ Il documento è disponibile all'indirizzo <http://www.bis.org/publ/bcbs128ita.pdf>.

